



La

Corte dei Conti

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presieduta dal Presidente Angelo BUSCEMA
e composte dai magistrati

N. 12/SSRRCO/QMIG/16

Presidenti di sezione

Enrica LATERZA, Gaetano D'AURIA, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA;

Consiglieri

Maria Teresa POLITO, Anna Maria LENTINI, Mario NISPI LANDI, Massimo ROMANO, Vincenzo PALOMBA, Luisa D'EVOLI, Adelisa CORSETTI, Natale Alfonso Maria D'AMICO, Francesco TARGIA, Elena BRANDOLINI, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Laura D'AMBROSIO, Stefania PETRUCCI, Marco BONCOMPAGNI.

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 6, comma 2, di detto regolamento;

VISTA la nota 12 aprile 2016, n. 24 a firma del Presidente f.f. della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con la quale è stata ravvisata la necessità di deferire alle sezioni riunite in sede di controllo l'esame e la decisione sulla questione concernente "la deroga all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni stipulate da Consip o dalle

centrali di committenza regionali – trasmissione dell’autorizzazione resa dall’organo di vertice alla Corte dei conti (art.1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Individuazione dell’ufficio competente, aspetti organizzativi e procedurali.”;

VISTA la nota in data 16 giugno 2016 con la quale il Presidente della Corte dei conti, ha convocato le Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA l’ordinanza, con la quale il Presidente della Corte ha deferito alle Sezioni riunite in sede di controllo l’esame e la pronuncia in ordine alla questione prospettata;

UDITO nelle Camera di Consiglio del 27 giugno 2016, il relatore Presidente di sezione Simonetta Rosa;

RITENUTO

1. Il comma 510 dell’art. 1 della legge de 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto che *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.”*.

In applicazione di tale disposizione sono stati inviati alla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna alcuni atti rilasciati dagli organi amministrativi di vertice degli enti locali e di università di autorizzazione all’acquisizione di beni e servizi in deroga alle procedure centralizzate che fanno riferimento alle convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionale.

In considerazione della indeterminatezza dell’indicazione contenuta nella citata norma, che fa genericamente riferimento al “competente ufficio della Corte dei conti”, senza indicare espressamente il singolo ufficio della Corte destinatario delle norme, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, attesa la necessità di definire criteri uniformi, ha sollevato due questioni interpretative, demandate alle Sezioni Riunite in sede

di controllo, inerenti l'individuazione dell'ufficio competente all'esame dei provvedimenti di cui trattasi e la tipologia e le modalità del controllo.

La Remittente prospetta quanto al primo aspetto – individuazione dell'ufficio della Corte dei conti competente a ricevere le autorizzazioni a non ricorrere alle centrali di committenza per le acquisizioni di beni e servizi – la competenza delle Sezioni regionali di controllo, con riguardo agli enti aventi sede nelle regioni, in considerazione della loro collocazione, nel vigente quadro ordinamentale, quali destinatarie di diversi atti che gli organi amministrativi devono portare alla loro conoscenza e che presentano specifico rilievo ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Analoghe considerazioni sono fatte valere per quanto concerne l'individuazione delle articolazioni della Corte destinatarie delle autorizzazioni all'acquisto rilasciate dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti tenuti al rispetto dell'obbligo di avvalersi delle centrali di committenza, articolazioni che devono essere individuate nelle Sezioni centrali di controllo.

Per quanto riguarda il secondo aspetto oggetto della richiesta di pronuncia di queste Sezioni Riunite – la natura dell'attività di controllo rimessa agli uffici della Corte –, la Sezione remittente esclude che la stessa possa essere ricondotta nell'ambito del controllo preventivo di legittimità, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in considerazione del carattere tassativo dell'elencazione ivi contenuta.

Analogamente, andrebbe esclusa l'assimilabilità all'attività di controllo che la Corte svolge ai sensi degli artt. 10 e 14 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, nelle ipotesi, rispettivamente, di provvedimenti cui si dà esecuzione su disposizione del dirigente responsabile, ancorché si sia in presenza di osservazione dei competenti uffici di ragioneria, e di mancato riscontro sulle osservazioni formulate dall'ufficio di controllo sui rendiconti o di mancata predisposizione degli stessi.

In conclusione, a parere della Sezione regionale l'attività esperibile da parte degli uffici della Corte è da ricondurre nell'ambito del controllo sulla gestione, ex art. 3 della richiamata legge n. 20/90, da svolgersi sulla base dei programmi definiti annualmente. Tale avviso non escluderebbe, comunque, la possibilità che il controllo si eserciti, indipendentemente da una specifica attività di controllo oggetto di programmazione annuale, direttamente sul singolo atto, laddove già da un primo esame dei dati fattuali e dalla motivazione appaia *prima face* necessario un tempestivo approfondimento

istruttorio sulle ragioni che, nel caso specifico, hanno indotto l'amministrazione a non utilizzare le convenzioni in essere.

2. Le questioni prospettate dalla Sezione regionali di controllo per l'Emilia Romagna richiedono una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento concernente le modalità di acquisizione di beni e servizi, oggetto di numerosi interventi legislativi finalizzati alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa pubblico nello specifico settore.

Il ricorso alle modalità centralizzate di acquisto di beni e servizi ha preso l'avvio con l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con riguardo alle amministrazioni centrali dello Stato; il comma 1 ha previsto che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, stipuli, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria.

Il successivo comma 3 ha riconosciuto alle amministrazioni pubbliche la facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Inoltre ha disposto che la stipulazione di un contratto in violazione di detta norma è causa di responsabilità amministrativa e che, ai fini della determinazione del danno erariale, si tenga anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

Sono state escluse dall'applicazione delle disposizioni in parola i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha individuato la Consip S.p.A. come centrale acquisti nazionale, prevedendo che *“le convenzioni di cui al citato articolo*

26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A., per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia”.

Successivamente, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha esteso il ricorso alle convenzioni-quadro, in particolare con:

a) il comma 449, nel testo vigente, che ha previsto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro; mentre *“Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.”* Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è disposto che, in ogni caso, siano tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;

b) il comma 450 in base al quale, con riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, è posto a carico delle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Mentre, *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000*

euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”.

Con riguardo alle amministrazioni territoriali, l'art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nel disporre la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge n. 488/1999 e degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A, ha riconosciuto che *“Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.”.*

Il Legislatore ha poi affermato all'art. 9, comma 3 del DL 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) la generale applicazione delle disposizioni sull'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e al successivo comma 5, nel confermare le finalità di razionalizzazione della spesa per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha disposto a carico delle regioni l'obbligo di costituire soggetti aggregatori e al comma 6, in alternativa, di stipulare con il MEF apposite convenzioni per regolare i rapporti con Consip S.p.A, quale centrale di committenza per i soggetti del territorio regionale.

Con dPCM 24 dicembre 2015, adottato ai sensi del comma 3 del richiamato art. 9, sono state individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie (40.000 euro) al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni,

e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure.

Con riferimento agli enti locali, occorre ricordare che obblighi specifici a carico dei comuni non capoluoghi di provincia erano previsti dall'art. 33, comma 3-*bis* del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50), agli stessi comuni non capoluoghi di provincia è richiesto di procedere: attraverso una centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 7 aprile 2014, n. 56.

È da osservare che per talune tipologie merceologiche di beni, tra cui i carburanti, il richiamato art. 1, del DL n. 95/2012, al comma 7 ha esteso e generalizzato per tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo del ricorso alle convenzioni Consip S.p.A., disponendo che i contratti stipulati in violazione di tali previsioni siano nulli e costituiscano illecito disciplinare e contabile, cui consegue una ipotesi di responsabilità tipica amministrativa.

Il Legislatore in questo ultimo caso ha individuato quali destinatari della normativa le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta.

Da ultimo, è intervenuta la legge di stabilità 2016, la quale all'art. 1, commi 494 e seg. ha dettato alcune norme in materia di acquisti delle pubbliche amministrazioni tramite le centrali di committenza, prevedendo al comma 510 la possibilità di derogare all'obbligo di procedere agli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni di cui al già richiamato art. 26 della legge n. 488/1999 stipulate da Consip S.p.A, ovvero dalle centrali di committenza regionali, esclusivamente a seguito di specifica motivata autorizzazione degli organi di vertice amministrativo, da trasmettere alla Corte dei conti qualora il bene o il servizio, oggetto della convenzione, non sia idoneo a soddisfare le esigenze delle amministrazioni per mancanza di requisiti essenziali.

La stessa legge di stabilità 2016 dedica i commi dal 512 al 517 alla disciplina degli acquisti di beni e servizi informatici. In particolare, il comma 512 afferma che *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.”*. Allo scopo di assicurare la funzionalità dei soggetti aggregatori, le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario, in deroga ai vincoli assunzionali prevista dalla normativa vigente.

A fronte dell'affermazione di un obbligo di carattere generale di approvvigionarsi anche nel settore dell'informatica attraverso Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, il successivo comma 516 consente, in analogia a quanto disposto dal precedente comma 510, di utilizzare modalità al di fuori di quelle indicate dai commi 512 e 514 sulla base di autorizzazione motivata rilasciata dall'organo di vertice amministrativo, *“qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.”*.

Si tratta di una disciplina specifica di un determinato settore merceologico, per il quale il Legislatore ha indicato quale destinatari delle comunicazioni delle deroghe agli acquisti centralizzati l'ANAC e l'AGID. In tale ambito pertanto non trova applicazione il comma 510 e l'obbligo della trasmissione alla Corte dei conti delle autorizzazioni.

3. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre passare all'esame degli aspetti sostanziali concernenti lo specifico *thema decidendum* posto all'attenzione di queste Sezioni riunite, chiamate a pronunciarsi atteso che a livello normativo è stato introdotto l'obbligo della trasmissione delle autorizzazioni a non avvalersi delle centrali

di committenza “*al competente ufficio della Corte dei conti*” senza alcuna ulteriore indicazione circa le articolazioni della Corte competenti a riceverle, le modalità, l’ambito ed i criteri del controllo.

Sul punto è da osservare come anche in altre circostanze il Legislatore abbia assegnato funzioni alla Corte senza individuare espressamente il singolo ufficio di riferimento, con la conseguenza di rendere necessario l’intervento interpretativo di queste SS.RR. al fine di definire le strutture della Corte competenti e la connessa natura delle funzioni medesime. Così, a titolo esemplificativo, si ricorda l’art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, a mente del quale gli atti cui si dà seguito su disposizione del dirigente, nonostante le osservazioni degli uffici di controllo di ragioneria, devono essere inviati alla Corte dei conti; la giurisprudenza di queste SS.RR. (deliberazione n. 9/CONTR/12) ha ricondotto la finalità della norma nell’alveo del controllo e, nello specifico, del controllo successivo di legittimità su atti.

È dunque nell’articolato *corpus* dei controlli che deve essere desunta la corretta disciplina da applicare alla problematica in esame, alla luce dell’evoluzione normativa e, per talune fattispecie, della giurisprudenza della stessa Corte.

Tenuto conto delle finalità sottese all’obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori, sotto il duplice aspetto di ottenere risparmi di spesa e di garantire una maggiore trasparenza e correttezza delle procedure e delle gestioni dell’attività negoziale delle amministrazioni pubbliche, anche ai fini di una più forte azione anticorruzione (si vedano, in tal senso, anche i commi da 507 a 509, del più volte richiamato art. 1 della legge n. 208/2015), l’esame degli atti autorizzatori in parola, condividendo la prospettazione della Sezione remittente, deve necessariamente essere collocato nell’ambito sempre più articolato dei controlli assegnati alla Corte dei conti.

In considerazione delle diverse articolazioni della Corte che operano nel controllo, l’individuazione richiede la definizione della natura del controllo medesimo, che si manifesta nella fattispecie in esame sotto diverse angolazioni.

Negli ultimi anni, come osservato dalla stessa Remittente, il Legislatore ha interessato in particolare le Sezioni regionali di controllo di molteplici competenze volte, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, al controllo della spesa. Atteso che la norma in esame risponde alla medesima finalità, è coerente con l’evoluzione normativa

in materia ritenere le Sezioni regionali di controllo competenti all'esame degli atti di autorizzazione adottati dagli organi di vertice degli enti con sede nel territorio regionale.

È da osservare che le Sezioni regionali già ora valutano il rispetto delle norme sulla centralizzazione degli acquisti attraverso le risposte ad una specifica richiesta indicata nel questionario alla cui compilazione sono tenuti gli organi di revisione economico finanziaria degli enti territoriali ai sensi dell'1, commi 166 ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Saranno le singole Sezioni, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, a definire le modalità del controllo, attraverso una previsione specifica nel documento di programmazione dell'attività di controllo sulla gestione, ovvero nell'ambito dei controlli finanziario-contabili di competenza.

Tenuto conto della duplice natura dell'attività di controllo di cui trattasi, controllo sulla gestione e controllo finanziario-contabile, per quanto attiene alle amministrazioni statali centrali appare coerente con la finalità della norma la trasmissione degli atti alla Sezione centrale del controllo sulla gestione, e, per quanto riguarda le autorizzazioni rilasciate dagli organi amministrativi di vertice degli enti sottoposti al controllo della Corte ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259, alla Sezione controllo enti.

Anche in tali ipotesi saranno le Sezioni competenti a definire le procedure concrete di svolgimento dell'attività di controllo in considerazione delle rispettive modalità organizzative e procedurali.

Diverse prospettazioni non appaiono coerenti con le finalità della norma. In particolare, deve essere esclusa qualsiasi riconducibilità all'ambito del controllo preventivo di legittimità su atti, di cui all'art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in considerazione della natura tassativa dell'elencazione contenuta nella norma.

Analogamente non può essere affermata la assimilabilità con le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del d.lgs. n.123/2011, ricondotte da queste Sezioni Riunite, come già ricordato, nell'ambito del controllo successivo di legittimità su atti in considerazione della *“finalità preminente dell'art. 10, del d.lgs., n. 123 del 2011 di sottoporre ad un particolare ed immediato esame gli atti che non hanno superato il vaglio dell'ufficio di controllo di ragioneria”* che richiede *“una valutazione puntuale della correttezza da parte del dirigente dell'esercizio della facoltà di dare corso comunque ai provvedimenti in parola.”*

Come si evince dalla deliberazione SS.RR. n. 9/2012 si tratta di una fattispecie del tutto peculiare, che non può trovare applicazione nell'ambito di altre previsioni normative di carattere generico, come quella in esame.

Analoga argomentazione porta ad escludere la possibilità di ricondurre l'esame delle autorizzazioni alla deroga di cui al comma 510 alle previsioni dell'art. 14 del d.lgs. n. 123/2011, anch'esso disciplinante l'ipotesi particolare di mancato riscontro alle osservazioni sul rendiconto formulate dall'ufficio di controllo di ragioneria o di mancata predisposizione del rendiconto medesimo.

P.Q.M.

La disposizione di cui al comma 510, dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), riguardante la trasmissione alla Corte dei conti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi di vertice amministrativo di deroga all'obbligo di ricorrere alle convenzioni, di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999, stipulate da Consip S.p.A ovvero dalle centrali di committenza regionali, configura una ipotesi di controllo sulla gestione e/o di regolarità finanziario-contabile.

Gli atti di autorizzazione devono essere inviati alle Sezioni regionali di controllo, laddove trattasi di amministrazioni periferiche dello Stato e enti aventi sede nelle regioni, alla Sezione centrale di controllo sulla gestione per quanto riguarda le amministrazioni centrali dello Stato e alla Sezione di controllo sugli enti con riferimento agli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259.

Le modalità concrete di esercizio del controllo sono rimesse ad ogni Sezione in considerazione delle specifiche competenze.

IL RELATORE
Simonetta Rosa

IL PRESIDENTE
Angelo Buscema

Depositato in segreteria in data 26 luglio 2016

IL DIRIGENTE
Maria Laura Iorio